

Repertorio N. 28630

Raccolta N. 11786

ASSEMBLEA DI S.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di giugno  
(26 giugno 2008)

in Roma, via Mangili 9;

alle ore 15,20

avanti a me Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al  
Collegio Notarile di Roma

è presente

Klaus Schafer, nato a Regensburg il 10 giugno 1967 che si  
dichiara domiciliato ai fini di questo atto presso la  
infrascritta sede sociale.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono  
certo.

Il comparente dichiara di agire quale quale Presidente del  
Consiglio d'Amministrazione della seguente società:

"ENDESA ITALIA S.P.A."

sede legale in Roma, Via Mangili, n. 9, capitale sociale di  
Euro 700.810.000,00, interamente versato, codice fiscale e  
Registro delle Imprese di Roma al n. 03251970962; Rea 1001492;

quindi mi richiede

di redigere il verbale della assemblea della indicata società  
straordinaria

ed a tal fine dichiara

= che assume la presidenza a norma di statuto e per  
designazione del capitale presente;

= che l'assemblea si è qui riunita oggi, in forma  
totalitaria come appresso precisato

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

modifica della denominazione sociale

= di aver già verificato che partecipa, e ne è legittimato,  
l'intero capitale sociale e precisamente, i seguenti  
azionisti:

- Endesa Europa S.L. titolare di numero 560.648.000 azioni  
rappresentata da Jorn Becker, in sala  
per delega;

- A2A S.p.a., titolare di numero 140.162.000 azioni  
rappresentata da Maria Angela Nardone, in audioconferenza,  
per delega;

= che sono altresì presenti:

la maggioranza dei consiglieri d'amministrazione e dunque  
oltre al Presidente anche Jon Dyar Boles, Luca Dal Fabbro,  
Paolo Venerucci in sala, Sergio Garribba, in audioconferenza;

la maggioranza dei sindaci effettivi Marco Leotta  
(Presidente) e Leonardo Dabrassi, entrambi in audioconferenza;

= che ha giustificato l'assenza il terzo sindaco effettivo  
Cristiano Carli;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita a norma di

Protocollo Ufficio Entrate Roma S  
L. 26/7/2008  
Cassa Euro 168/000

legge e di statuto in forma totalitaria.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Quindi il Presidente dell'assemblea

ricorda che

si propone di modificare la denominazione in quella di

E.ON PRODUZIONE S.p.A..

Non seguono interventi dei presenti, ciascuno degli intervenuti dichiarando invece di non necessitare di chiarimenti perchè esattamente informato sull'ordine del giorno; e pertanto il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

A seguito di che l' assemblea unanime delibera

1

di modificare la denominazione sociale in quella di

E.ON PRODUZIONE S.p.A.

2

di modificare come segue l'art. 1.1 dello statuto: "È costituita una società per azioni denominata "E.ON PRODUZIONE S.p.A.".".

\*\*\*\*\*

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dell'assemblea, anche ai fini della esecuzione delle successive formalità:

= dà atto che lo statuto coordinato con le modifiche oggi deliberate è quello che mi esibisce e che trascrivo in calce al presente verbale;

= dichiara l'assemblea terminata alle ore 15,35.

\*\*\*\*\*

#### STATUTO

1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "E.ON PRODUZIONE S.p.A.". .

1.2 - Sede

La società ha sede legale in Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedie secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

1.3 Oggetto

1.3.1 La Società ha per oggetto non nei confronti del pubblico, secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 - l'assunzione, la vendita

e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere che

(a) operano:

nel settore dell'energia e del gas, nelle sue diverse forme e tipologie e quale che sia la fonte (elettrica, idroelettrica, gas, fonti rinnovabili, etc.), comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione, nei limiti delle normative vigenti;

- in altri settori aventi comunque attinenza o contiguità con le attività svolte nel settore sopra considerato;

(b) abbiano come oggetto sociale quello descritto al punto a) o uno ad esso analogo.

1.3.2 La società ha inoltre per oggetto nei confronti delle Società facenti parte del medesimo gruppo, e comunque non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

- attività di formazione
- attività di contabilizzazione centralizzata,
- finanziamento,

ed ogni attività di carattere accessorio alle predette che sia collegata o strumentale al raggiungimento dei fini della Società anche in un'ottica di gruppo, escluso in ogni caso l'intervento nella attività gestoria delle controllate, riservata agli organi amministrativi delle stesse.

1.3.3. Infine la società ha per oggetto l'esercizio dell'attività nel settore dell'energia e del gas, nell'ampia accezione sopra indicata, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione, nei limiti delle normative vigenti; nonché l'esercizio di attività in altri settori aventi comunque attinenza o contiguità con le attività svolte nel settore sopra considerato.

1.3.4 La Società potrà altresì compiere, in via non prevalente bensì strumentale al suo oggetto principale, tutte le operazioni finanziarie - compreso il rilascio di garanzie - immobiliari, mobiliari e commerciali connesse al raggiungimento di tali scopi, con esclusione dal proprio oggetto, in ogni caso, dello svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

1.4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2.100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 Codice Civile.

2 - Capitale sociale

2.1 - Capitale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro

700.810.000,00 (settecentomilionioctocentodiecimila/00) ed è diviso in 700.810.000 azioni nominative ai sensi dell'art.2346 Codice civile dal valore nominale di Euro 1 cadauna.

## 2.2 - Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal consiglio di Amministrazione con verbale redatto da un notaio. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quali può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione. Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII del capo V del titolo V del Libro V del Codice Civile.

## 2.3 - Variazioni del capitale/Recesso

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarla determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 c.c., il rimborso delle azioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di legge dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante: acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci o da un terzo previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione; acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge.

In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione

nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento significativo dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;
- proroga del termine di durata della società;
- durata della società fissata a tempo indeterminato;
- aumenti di capitale in denaro con offerta di azioni a terzi che non siano banche o istituti di credito;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
- rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### 2.4 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia.

#### 2.5 - Azioni

Le azioni sono nominative e non possono essere convertite al portatore; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci

prese in conformità alla legge e allo statuto.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

## 2.6 - Trasferimento delle azioni

2.6.1 Qualora un Socio intenda o sia in ogni modo vincolato a trasferire a terzi, anche già Soci della Società, in tutto o in parte, le proprie azioni, o i diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale (collettivamente: "i diritti sulle partecipazioni") dovrà previamente offrire i diritti sulle partecipazioni in prelazione agli altri Soci, inviando loro e al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. - in cui vengono identificati con precisione i diritti sulle partecipazioni che intende cedere, il prezzo a cui intende effettuare il trasferimento, il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi acquirente/i, e ogni altra condizione di trasferimento.

2.6.2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, riporto, ecc.) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su i diritti sulle partecipazioni (compreso il caso di intestazione fiduciaria).

2.6.3 I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a.r. di cui al comma 2.6.1, dare comunicazione scritta - sempre a mezzo di lettera raccomandata a.r. - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Socio offerente e - per conoscenza - agli altri Soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisire tutti i diritti sulle partecipazioni posti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, i diritti sulle partecipazioni vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

2.6.4 Il trasferimento dei diritti sulle partecipazioni al terzo o, se del caso, agli altri Soci, dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al punto 2.6.3, alle medesime condizioni contenute nella comunicazione di cui al punto 2.6.1.

Ove il trasferimento al terzo non si verifichi nel termine suindicato, il Socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

2.6.5 Qualora, pur comunicando di voler esercitare la

prelazione, taluno dei Soci o dichiarati di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare i diritti sulle partecipazioni oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un Collegio di Arbitratori composto da tre membri.

Il Socio o i Soci che abbiano manifestato la volontà di dar corso alla procedura di arbitraggio dovranno congiuntamente provvedere - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione - alla nomina di un proprio Arbitratore, dandone comunicazione al Socio offerente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza agli altri Soci che abbiano esercitato la prelazione ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro i venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il Socio offerente dovrà provvedere alla nomina del proprio Arbitratore, dandone comunicazione al Socio o ai Soci che abbiano dato corso alla procedura di arbitraggio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza agli altri Soci che abbiano esercitato la prelazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I due Arbitratori così nominati dovranno designare, entro quindici giorni dalla nomina dell'Arbitratore designato dal Socio offerente, il terzo Arbitratore, che sarà Presidente del Collegio. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo Arbitratore, come pure in caso di mancata designazione dell'Arbitratore da parte del Socio offerente, le nomine relative verranno effettuate dal Presidente della Corte d'Appello di Milano, su istanza della parte più diligente. La stessa regola si applicherà - in tal caso per la nomina dell'intero Collegio se, nel caso in cui siano coinvolti nella procedura più di due Soci, questi non siano in grado di provvedere alla nomina degli Arbitratori alle condizioni e termini sopra indicati.

Il Collegio dovrà emettere la propria determinazione entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione e dovrà effettuare la propria valutazione dei diritti sulle partecipazioni con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi normalmente usati nel mercato.

Il collegio di Arbitratori comunicherà contemporaneamente a tutti i Soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa. Le spese del Collegio di Arbitratori sono ripartite pro-quota fra i Soci che hanno dato corso alla procedura. La determinazione effettuata dal Collegio degli Arbitratori sarà vincolante ed inappellabile per i Soci e la Società, fermo restando, peraltro, quanto previsto al punto 6.6.

2.6.6 I Soci che hanno dato corso alla procedura di arbitraggio saranno tenuti ad acquistare, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute, i diritti sulle partecipazioni offerti in prelazione entro i quindici giorni successivi alla comunicazione del Collegio di Arbitratori.

Peraltro, il Socio offerente avrà diritto a rinunciare alla cessione, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli altri soci entro i 15 giorni successivi alla comunicazione del Collegio degli Arbitratori in questo caso, le spese della procedura saranno a carico esclusivo del rinunciante.

Anche Soci aventi diritto alla prelazione hanno diritto di rinunciare all'acquisto, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente entro i 15 giorni successivi alla comunicazione del Collegio di Arbitratori. In questo caso, ove tutti i Soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti, ed il Socio offerente sarà libero di trasferire i propri diritti sulle partecipazioni, alle condizioni indicate sub punto 2.6.1, fermo comunque quanto previsto sub punto 2.6.5..

2.6.7 Il diritto di prelazione sopra regolato non si applica nel caso di cessione di azioni effettuata in favore di società controllata dal Socio, di società controllante il Socio, di società controllata da quest'ultima; le partecipazioni in tal modo trasferite, in caso di cessazione del rapporto di controllo, dovranno essere previamente ritrasferite al Socio cedente. Ai fini della definizione di controllo si fa riferimento al disposto dell'Art. 2359, n° 1, del codice civile.

2.6.8. I trasferimenti attuati senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono improduttivi di effetti nei confronti della Società.

Fino a quando non sia perfezionata la procedura prevista nel presente Articolo 6, il terzo non sarà iscritto nel Libro Soci della Società, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti i diritti sulle partecipazioni e non potrà trasferire gli stessi con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri Soci.

### 3 - Assemblea dei soci

#### 3.1 - Competenze dell'assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite nel caso previsto dall'art. 2446 c.c., la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale e il compenso loro spettante, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di

responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea e in genere tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

### 3.2 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

### 3.3 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.

La regolarità delle delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

#### 3.4 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

#### 3.5 - Deliberazioni delle assemblee

3.5.1. L'assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera - fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 4.1.3, 4.1.4 e 5 e dal successivo comma 5.2 del presente articolo 3 - con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 55% del capitale sociale.

3.5.2. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

3.5.3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e

delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

3.5.4. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

#### 4 - L'Organo Amministrativo

##### 4.1. - Consiglio di amministrazione

4.1.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due o nove membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria.

4.1.2. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea anche tra non Soci, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

4.1.3. Nel caso di Consiglio composto da due membri, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'Assemblea con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale. Tuttavia in seconda convocazione si applica l'art. 3.5.2 che precede.

4.1.4. Per contro, nel caso di Consiglio composto da nove membri, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci in sede assembleare, ove non abbia luogo per decisione unanime di tutti i Soci, secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1.4 e 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7. Ciascun Socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri Soci, non più di una lista. Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un massimo di nove candidati, i quali dovranno essere elencati in numero progressivo. Il nominativo di uno stesso candidato non può essere compreso in più liste. Ove tre o più liste venissero presentate, risulteranno eletti Amministratori i primi quattro candidati indicati nella lista che avrà ottenuto più voti i primi tre candidati indicati nella seconda lista che avrà ottenuto più voti il primo candidato indicato nella terza lista che avrà ottenuto più voti; il nono Amministratore verrà nominato dall'Assemblea con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale. Tuttavia, per la nomina del nono consigliere, in seconda convocazione si applica l'art. 3.5.2 che precede.

4.1.5. Ove una sola lista sia presentata, risulteranno eletti nove candidati indicati in detta lista.

4.1.6. Ove due sole liste siano presentate, risulteranno eletti i primi sei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto più voti, nonché i primi tre candidati nella seconda

lista.

4.1.7. In caso di parità di voti tra più liste, si procederà a ballottaggio tra le stesse cui concorrerà l'intera assemblea, ferme le nomine già determinate in base alla prima votazione.

4.1.8. Se, per qualunque causa, due o più Amministratori (nel caso di Consiglio composto da nove membri) ovvero anche un solo Amministratore (nel caso di Consiglio composto da due membri), decada/no, dia/no le dimissioni o comunque cessi/no dalla carica, si verificherà l'automatica ed immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà pertanto, provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina dell'intero nuovo Consiglio. Pendente la nuova nomina, resteranno assunte dal Collegio ordinaria amministrazione.

4.1.9. Nel caso di Consiglio composto da due Amministratori, il dissenso sulla revoca del Presidente o dell'Amministratore Delegato, determinerà l'automatica ed immediata cessazione dell'intero Consiglio, ai sensi di quanto previsto sub punto 4.1.8.

4.2 Poteri del Consiglio di Amministrazione

4.2.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

4.2.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

4.2.3. Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e potrà altresì nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente assente o impedito, uno o più Amministratori delegati, nonché un Segretario, scegliendo quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.

4.2.4. Al Presidente e all'/agli Amministratore/i Delegato/i possono essere delegate tutte le attribuzioni del salvo quelle non delegabili per legge.

4.3 Riunioni e deliberazioni del Consiglio Amministrazione

4.3.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, ma comunque in Italia o in Spagna, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato.

4.3.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

4.3.3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telex o telegramma o telefax da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4.3.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto dove si trova il Presidente e deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4.3.5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.

4.3.6. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e del Segretario.

4.3.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica.

Nel caso di Consiglio composto da due membri, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole di entrambi. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorchè non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi, ove nominati.

#### 4.4 Compenso degli Amministratori

4.4.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonchè il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

4.4.2. Per, gli amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'Art. 2389 terzo comma c.c..

#### 4.5 Rappresentanza

4.5.1. La rappresentanza legale della Società, e la firma sociale spettano - disgiuntamente - sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4.5.2. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

#### Art. 4.6 - Amministratore persona giuridica

4.6.1 L'Assemblea può nominare come Amministratori della

Società una o più persone giuridiche, italiane o estere. In tal caso, ogni riferimento del presente Statuto alla figura dell'Amministratore si intenderà indistintamente fatto, mutatis mutandis, anche alle persone giuridiche che rivestano tale ruolo.

4.6.2 Contestualmente all'accettazione dell'incarico, l'organo competente dell'Amministratore persona giuridica dovrà designare una persona fisica inserita nell'organizzazione del gruppo cui appartiene con la funzione di rappresentarla nell'esercizio di tutti i poteri e diritti inerenti alla carica di Amministratore della Società ("Rappresentante Stabile").

4.6.3 Alla designazione del Rappresentante Stabile sarà data la pubblicità prevista dalla legge e dallo Statuto per la nomina dell'Amministratore della Società.

4.6.4 La designazione del Rappresentante Stabile da parte dell'Amministratore persona giuridica comporta l'imputazione ipso jure all'Amministratore persona giuridica di tutti gli effetti degli atti compiuti dal primo nell'esercizio dei poteri e diritti inerenti alla carica di Amministratore della Società a prescindere dalla formale spendita del nome della società Amministratore persona giuridica, ferma la responsabilità solidale del Rappresentante Stabile e dell'Amministratore persona giuridica in conseguenza dell'attività di amministrazione svolta e/o delle omissioni nello svolgimento di detta attività.

4.6.5 Al Rappresentante Stabile spetterà l'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati ex art. 2381 cod. civ. all'Amministratore persona giuridica, senza che eventuali limitazioni previste nel rapporto interno tra Amministratore persona giuridica e Rappresentante Stabile incidano sull'efficacia degli atti da questi compiuti nell'esercizio dei poteri delegati.

4.6.6 Il Rappresentante Stabile non potrà delegare ad altri l'esercizio dei poteri e diritti inerenti alla carica di Amministratore della Società.

4.6.7 Nessun compenso sarà pagato dalla Società al Rappresentante Stabile, fermo l'eventuale diritto dell'Amministratore persona giuridica al pagamento del compenso di Amministratore.

4.6.8 L'Amministratore persona giuridica potrà liberamente sostituire il suo Rappresentante Stabile nelle forme previste dall'art. 4.6.2 ma l'atto di sostituzione sarà efficace nei confronti della Società solo previa comunicazione dell'atto di sostituzione al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio d'Amministrazione e a seguito dell'avvenuta pubblicità dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 4.6.3.

4.6.9 In nessun caso, il Rappresentante Stabile revocato o sostituito dall'Amministratore persona giuridica potrà pretendere dalla Società alcunché a qualunque titolo.

4.6.10 La mancata designazione del Rappresentante Stabile da parte della persona giuridica ovvero la sua mancata sostituzione in caso di morte, revoca o recesso dello stesso non corrisponderà, ad ogni effetto previsto dalla legge e dallo Statuto, alla cessazione dall'incarico di un Amministratore della Società.

## 5 - Controllo

### 5.1 Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta.

Nei casi di legge il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

L'incarico del controllo contabile, sentito il collegio sindacale, e conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

### 5.2 - Collegio sindacale

5.2.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5.2.2. La nomina dei Sindaci avverrà sulla base di liste presentate dai soci in sede assembleare, ove non abbia luogo per decisione unanime di tutti i soci. Ciascuna lista è divisa in due sezioni: la prima, relativa ai sindaci effettivi potrà contenere l'indicazione di un massimo di tre candidati, quali dovranno essere elencati in numero progressivo; la seconda, relativa ai sindaci supplenti, potrà contenere l'indicazione di un massimo di due candidati, i quali dovranno essere elencati in numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi - sia per quanto concerne la sezione "effettivi" che per quanto concerne la sezione "supplenti" - per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato della lista medesima. I quozienti così ottenuti assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore.

5.2.3. Risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati che, nell'ambito di ciascuna sezione, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità prevarrà il candidato indicato nella lista che avrà ottenuto più voti.

5.2.4. Il nominativo di uno stesso candidato non può essere compreso in più liste.

5.2.5. L'Assemblea che procede alla nomina designerà il

Presidente del Collegio Sindacale e determinerà il compenso dei sindaci.

## 6 - Bilancio ed utili

### 6.1 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

### 6.2 - Utili

6.2.1. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai Soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea deliberi di distribuire saranno distribuiti, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

6.2.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

6.2.3. I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

## 7 - Scioglimento e liquidazione

### 7.1 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

## 8 - Varie

### 8.1 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trentadue pagine e fin qui della trentatreesima di nove fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al componente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 15,35.

F.ti: Klaus SCHAFER - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

\*\*\*\*\*

Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma li, 22 Luglio 2009

